



ORIGINALE

COMUNE DI VELO D'ASTICO

Provincia di Vicenza

Piazza IV Novembre

Tel. 0445.740898 – Fax. 0445.741818

P.Iva e Codice Fiscale 00460580244

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Del 26-08-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E CONFERMA TARIFFE TARI PER ANNO
2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di agosto alle ore 18:00, presso la sala associazioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del PRESIDENTE ROSSI GIORDANO il Consiglio Comunale.

Partecipa il Vicesegretario Comunale Pellizzari Giancarlo

ROSSI GIORDANO	P	NICOLETTI FEDERICO	P
CAMPANARO NICOLA	P	POLELLI MARTINA	P
CERI ANTONELLA	A	CORTELLETTI LUIGI	P
MARTINI STEFANO	P	CERIBELLA TERESA	P
MACULAN IVAN	P	CISLAGHI LUCA	P
DALL'ALBA STEFANO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



COMUNE DI VELO D'ASTICO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E CONFERMA TARIFFE TARI PER ANNO 2020

Relaziona l'Assessore al bilancio Campanaro Nicola;

il Cons. Cortelletti fa presente di un riferimento al Regolamento di igiene urbana (art. 2/B) che se non esiste è da correggere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTO

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della Legge di Stabilità 2014 il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 recante il “metodo normalizzato”;
- con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
- ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicato il 31/10/2019, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi di servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 23.12.2019 si è provveduto all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale 36 del 21.04.2020 si è provveduto a prorogare la scadenza del versamento dei tributi comunali tra cui la TARI;

VISTI

l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione



COMUNE DI VELO D'ASTICO

della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

L'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), predisposto dal funzionario responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI

•l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

•l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

•l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso

anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;



COMUNE DI VELO D'ASTICO

•l'art. 106 comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, ove si prevede che, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

•l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, ove si prevede che, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'art. 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 il termine di cui al comma 2 dell'art. 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITO il parere del Revisore unico, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, in data , protocollo n. ;

RITENUTO necessario e opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale e ambientale presente in questo comune;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti favorevoli 7 – astenuti 3 – espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di confermare** il differimento del termine di versamento delle imposte come stabilita da Delibera di Giunta comunale n.36 del 21.04.2020;
3. **di confermare** le tariffe TARI per l'anno 2020 stabilite con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 23.12.2019;
4. **di abrogare** ogni altra norma regolamentare stabilita dal precedente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (I.U.C.) IMU-TARI-TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 410 del 01.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni;
5. **di approvare** il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 30 articoli e n° 2 allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. **di prendere** atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione 2020;



COMUNE DI VELO D'ASTICO

7. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
8. **di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
9. **di dichiarare**, con successiva votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 26-08-20

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 26-08-20



COMUNE DI VELO D'ASTICO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
ROSSI GIORDANO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
PELLIZZARI GIANCARLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 29.09.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 26-08-2020

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
PELLIZZARI GIANCARLO

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VIZZI CARMELA
